

Commissione ad hoc per la vigilanza sui delegati alle vendite

Nelle Linee guida sul processo esecutivo aggiornate, il CNDCEC osserva che si creerebbe una sovrapposizione con i compiti già svolti dagli Ordini

/ Roberta VITALE

Il Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili ha rilasciato le **Linee guida** sul nuovo **processo esecutivo**, alla luce delle recenti novità apportate sul tema dal DL 59/2016 (conv. L. 119/2016).

Le Linee guida in commento costituiscono l'aggiornamento del precedente documento, che teneva conto delle modifiche di cui al DL 83/2015, conv. L. 132/2015 (si veda "Delegato alla vendita non obbligato a rivolgersi al giudice in caso di difficoltà" del 23 gennaio 2016).

Come già sottolineato su *Eutekne.info*, una norma di estrema rilevanza è quella di cui all'art. 5-*bis*, comma 1 del DL 59/2016, che, sostituendo l'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., ha modificato le modalità di formazione degli **elenchi** cui il giudice delegato accede ai fini della nomina del **professionista delegato** alle operazioni di vendita ("Per la nomina dei delegati alle vendite operativi ancora i vecchi elenchi" del 30 novembre 2016).

Sul punto, si ricorda che, con riguardo ai soggetti ai quali possono essere delegate le operazioni di vendita, l'art. 534-*bis* c.p.c., relativo alle vendite di beni mobili, e l'art. 591-*bis* c.p.c., in materia di vendite di beni immobili, impongono al giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni di vendita, oltre che ai **notai**, anche agli **avvocati** o ai **commercialisti** iscritti in appositi elenchi formati secondo le modalità di cui all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c.

Come precisato dal CNDCEC nelle Linee Guida, l'espletamento di tali attività richiede una specifica competenza tecnica, propria degli iscritti nella **sezione A – Commercialisti** dell'Albo (art. 1, comma 3, lett. i) del DLgs. 139/2005).

Alla **delega obbligatoria** delle operazioni di vendita ai professionisti così individuati dalla legge fa eccezione il caso in cui il giudice, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti (art. 591-*bis*, comma 2 c.p.c.).

Tornando all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., secondo la nuova formulazione della norma, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alla vendita dei beni pigno-

rati viene subordinata all'assolvimento di taluni obblighi di **formazione primaria** e di formazione **periodica**.

In ogni caso, l'art. 5-*bis*, comma 5 del DL 59/2016 prevede un **regime transitorio** sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto attuativo che definirà tali obblighi e che, ad oggi, non è stato ancora emanato; fino a tale momento i professionisti delegati dovranno essere nominati mediante l'elenco tenuto dal Presidente del Tribunale in base al testo previgente dell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. (cfr. anche il P.O. CNDCEC n. **325/2016**).

Il suddetto decreto dovrà, poi, stabilire anche la composizione e le modalità di funzionamento di un'apposita **commissione** istituita presso ciascuna Corte d'Appello, cui sarà affidato il compito di provvedere alla **tenuta dell'elenco**, alla vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione (art. 179-*ter*, commi 2 e 3 disp. att. c.p.c.).

Proprio l'attribuzione alla Commissione di tali competenze e, fra queste, in particolare, della **vigilanza** sugli iscritti – osserva il CNDCEC nelle Linee Guida – verrebbe a creare una **sovrapposizione** con i compiti già svolti dagli Ordini professionali, tenuti per legge ai poteri di controllo, di verifica delle competenze ed, eventualmente, di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo inadempienti rispetto alle funzioni attinenti alla propria attività professionale.

Aggravio degli obblighi formativi e di aggiornamento

Secondo il CNDCEC, inoltre, gli ulteriori obblighi di formazione e di aggiornamento posti dall'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. prescritti solo per lo svolgimento di "una funzione", quale quella del delegato alle operazioni di vendita, e non di "un'attività professionale", viene a comportare un "**aggravio**" degli **obblighi formativi** e di **aggiornamento** del professionista, che "appaiono del tutto ingiustificati, visto che colui che dovrebbe essere il discente è già un professionista".